



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Servizio V Bis  
Prot.21551

Roma, 07.08.2013

Ai Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

*E p.c.*

Al Dirigente Generale – Capo Del Corpo Nazionale  
dei Vigili del Fuoco - Vice Capo Dipartimento Vicario  
SEDE

Ai Direttori Centrali del Dipartimento  
LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale Ispettivo  
Roma Capannelle  
SEDE

Al Dirigente dell'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento  
SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo  
Dipartimento e del Vice Capo Dipartimento Vicario  
LORO SEDI

**OGGETTO: Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Contributo unificato.**

*Ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, "il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".*

Tale previsione normativa ha comportato che, ferme restando le esclusioni di cui sopra, avverso i provvedimenti definitivi in materia di rapporto d'impiego del personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, può essere proposto esclusivamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ravvisa quindi l'opportunità di segnalare, con riguardo a tale ultimo rimedio, quanto segue.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## **1. Il Contributo Unificato nei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica**

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito che, a far data dal 6 luglio 2011, fosse dovuto, in caso di proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei casi ammessi, un contributo unificato pari ad Euro 600,00 (art. 13, comma 6 *bis*, lett. e D.P.R. n. 115/2002 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*).

Detto importo, peraltro, ai sensi dell'art. 13 comma 6 *bis*1 D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dal D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011) è aumentato della metà ove *"il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell' articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso"*.

Il citato comma 6 *bis*1 ha anche indicato gli atti contenziosi cui consegue l'obbligo di versamento del contributo unificato, stabilendo che *"ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"*.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, le predette disposizioni sono state modificate ed integrate dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, al comma 25, ha stabilito il nuovo importo del contributo unificato dovuto, in caso di presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, fissandolo in 650,00 Euro. Il successivo comma 27 del citato art. 1 ha inoltre stabilito che *"il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo [art. 1, L. n. 228/2012], è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione"*.

L'obbligatorietà del citato adempimento contributivo si rinviene nell'art. 14 del ridetto D.P.R. n. 115/2002 a mente del quale *"la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato"*.

Circa le corrette modalità di applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha precisato che l'eventuale successiva rinuncia al ricorso non esime dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) dell'avvenuta proposizione del ricorso.

Quanto precede poiché, nell'ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo è stato ritenuto assimilabile quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

improcedibilità o di estinzione del giudizio (art. 84 Codice Processo Amministrativo) che, però, ha avuto una sua vita e durata e, pertanto, eventuale rinuncia alla prosecuzione del contenzioso non può costituire esimente dal pagamento del contributo unificato che, infatti, ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo e, quindi, trova il suo presupposto nell'insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale.

Il Consiglio di Stato, conclusivamente, ha osservato come la normativa in tema di contributo unificato, facendo riferimento soltanto ai "processi", intenda indicare che i presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria si concretizzano con l'avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando, quindi, le successive vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa: in tal senso la rinuncia, qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell'azione (rinuncia agli atti o all'azione), non può dunque giustificare il mancato pagamento del contributo unificato.

Sotto altro profilo va osservato anche come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'allegata nota del 5 novembre 2012, abbia precisato che *"considerata la puntuale e precisa definizione delle ipotesi di versamento del contributo unificato per il ricorso straordinario – ed in mancanza di deroghe espresse nell'ambito della norma in questione – pare potersi escludere la possibilità che il contributo possa essere assolto in una diversa misura rispetto a quella stabilita dalla norma"*: in tal senso non è stato ritenuto possibile estendere, anche al ricorso straordinario, le riduzioni o le esenzioni previste dal D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di pubblico impiego "non contrattualizzato" che rientrano nella giurisdizione amministrativa.

## **2. Mancato od insufficiente pagamento del Contributo Unificato**

Alla luce di quanto sopra precisato, all'atto del deposito del ricorso, deve essere dimostrato anche l'avvenuto versamento del contributo unificato nella misura dovuta.

Il mancato o parziale versamento della somma prevista comporta l'attivazione della procedura di cui agli artt. 16 e 248 D.P.R. n. 115/2002 e, quindi, il ricorrente deve essere invitato, con atto notificato ai sensi dell'art. 137 C.P.C., a regolarizzare la propria posizione, entro un mese dal ricevimento dell'atto stesso, ed a trasmettere all'Ufficio richiedente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento entro dieci giorni dal versamento; in caso di perdurante inadempienza, l'Amministrazione dovrà trasmettere gli atti al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'attivazione della fase di riscossione.

La norma prevede anche, in caso di mancato od insufficiente pagamento del contributo unificato, l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986: a tal proposito, quindi, parallelamente all'emissione dell'invito al pagamento – ed anche qualora il ricorrente provveda al pagamento del dovuto anche prima della ricezione dell'invito al pagamento - si procederà a segnalare l'inadempienza, ai sensi dell'art. 16, comma 1bis, D.P.R. n. 115/2002, ai competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria l'applicazione della prevista sanzione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

CONAPO

Il complesso normativo stabilisce che l'invito al pagamento – avverso il quale è ammesso ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente – costituisce, in caso di perdurante inadempienza oltre i termini di legge, atto presupposto sufficiente ai fini della successiva iscrizione a ruolo della somma stabilita a titolo di contributo unificato, maggiorata degli interessi al saggio legale, a decorrere dal deposito dell'atto cui si ricollega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

### **3. Modalità di pagamento del Contributo Unificato**

Il versamento del contributo unificato può essere effettuato con le seguenti modalità:

- presso gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- presso le banche utilizzando il modello F23 (indicando il codice tributo ed il codice Ufficio Giudiziario previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'allegata nota);
- presso le tabaccherie e gli agenti della riscossione. In caso di versamento presso le tabaccherie si deve utilizzare il modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto l'apposito contrassegno rilasciato a conferma dell'avvenuto pagamento. Le istruzioni valgono sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui non sono tenute a farlo. Nel modello, disponibile in formato elettronico, vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto.

Premesso quanto sopra, si osserva come, malgrado le predette disposizioni siano ormai vigenti da tempo, continuano a pervenire ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica non in regola con l'obbligo di versamento del contributo unificato nella misura prescritta, da determinarsi anche con riferimento alle citate maggiorazioni introdotte dalla L. n. 228/2012, ovvero mancanti delle informazioni obbligatorie la cui omissione comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 6bis1 D.P.R. n. 115/2002, il pagamento di una somma aggiuntiva pari alla metà del contributo unificato fisso ordinariamente previsto per i ricorsi straordinari.

Alla luce di quanto precede, si invitano le SS.LL. a voler richiamare l'attenzione del personale dipendente sulla necessità che, in caso di proposizione, o ricezione, di ricorsi straordinari, venga osservato il puntuale adempimento di tali obblighi, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla L. 228/2012.

Con l'occasione, si segnala anche l'opportunità che, all'atto dell'adozione di provvedimenti definitivi, in calce agli stessi, venga richiamato, in aggiunta alle ordinarie indicazioni sulle modalità ed i termini d'impugnazione, anche l'aspetto contributivo connesso all'obbligo di versamento del contributo unificato di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.



CONAPO

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si allega, conclusivamente, per completezza di disamina, copia della circolare del Dipartimento Affari Interni e Territoriali in data 27/3/2013.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione e restando in attesa di un cortese cenno di assicurazione, si prega di voler favorire la massima diffusione della presente circolare.

IL CAPO DIPARTIMENTO

9



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Roma,

Servizi Demografici  
Prot. Uscita del 27/03/2013  
Numero: **0000900**  
Classifica: area 1.23^/A

4437  
150017

**CIRCOLARE N. 9 / 2013**



- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica n. 15 AOSTA
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
- e, per conoscenza:
- ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Segretariato Generale ROMA
- AL CONSIGLIO DI STATO ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA
- ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE SEDE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

**OGGETTO:** Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Verifiche di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, 247, 248 e 249 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Come è noto, l'art. 37, comma 6, lett. s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel sostituire l'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla lettera e), ha introdotto, anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il pagamento del contributo unificato, all'uopo determinato nella misura fissa di euro 600,00 e dovuto per gli atti di gravame presentati in data successiva al 6 luglio 2011.

In seguito, l'art. 2, comma 35-bis, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, nel citato art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2012, il comma 6-bis.1 che prevede che gli importi di cui alla lettera e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso.

L'art. 1, comma 25, lett. a), n. 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 37, comma 6, ha inoltre aumentato la misura del contributo dovuto per il ricorso straordinario a euro 650,00.

Il Consiglio di Stato - Sezione I, con parere n. 4281/2011 del 9 novembre 2011, ha riaffermato l'obbligo del pagamento del contributo unificato, anche in caso di rinuncia al gravame, sulla base delle argomentazioni che di seguito si riportano: "Ad opinione della Sezione, la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) della avvenuta proposizione del ricorso. D'altronde, nell'ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo ben può assimilarsi quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio (da ultimo, articolo 84 c.p.a.), che però ha avuto una sua vita e durata. E non esime certo dal pagamento del contributo. Il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale. La normativa in tema di contributo unificato fa riferimento soltanto ai "processi", facendo intendere che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa. La rinuncia viene qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell'azione (rinuncia agli atti o all'azione). Non è invocabile neanche la mancanza di conoscenza da parte di coloro che hanno nel frattempo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

proposto ricorso straordinario, sia per il generale principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa, sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o di determinarne la estinzione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento legislativo - Finanze, con nota prot. 3-14460 del 5 novembre 2012 (unita in copia), indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari giuridici e legislativi, e qui trasmessa dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con nota prot. 1629 del 28/1/2013, ha inoltre fornito risposta ai quesiti applicativi di varie Amministrazioni, in ordine all'individuazione dell'Ufficio competente ad esigere il contributo, alle modalità di versamento, all'individuazione del codice tributo, all'assenza di deroghe espresse che consentano di estendere all'istituto in esame le riduzioni e le esenzioni dal pagamento del contributo unificato, previste dal D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di pubblico impiego.

Le prefate disposizioni di legge e i relativi chiarimenti, in sede giurisprudenziale e amministrativa, peraltro, si inseriscono coerentemente nel solco della progressiva giurisdizionalizzazione dell'istituto in esame, tracciato fin dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, approfondito dal Codice del processo amministrativo, e giunto fino alla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19 dicembre 2012, n. 23464.

Alla luce del quadro normativo così delineato, in relazione ai ricorsi straordinari notificati in data successiva al 6 luglio 2011, presso questo Dipartimento o le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ovvero direttamente presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, si evidenzia la necessità che le SS.LL. dispongano, per il tramite degli Uffici competenti secondo la materia interessata dal gravame, la costante verifica dell'avvenuto, integrale, pagamento del contributo dovuto, nella misura di legge, e, in caso negativo, assegnino perentoriamente al ricorrente il termine di un mese per il pagamento, secondo il procedimento di cui agli artt. 247, 248 e 249 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Decorso inutilmente il termine, gli atti relativi dovranno essere trasmessi al locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per la fase della riscossione, a salvaguardia delle ragioni erariali, dandone comunicazione ai competenti Uffici di questo Dipartimento, ai fini della compiuta definizione dell'istruttoria di competenza, per la difesa giudiziale dell'Amministrazione.

Per i ricorsi presentati presso gli enti locali, le SS.LL. dovranno evidenziare ai predetti enti la necessità che gli stessi dispongano, attraverso i propri uffici, la verifica predetta e, in caso di omesso versamento, procedano nei riguardi degli interessati, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, assicurando le Prefetture - U.T.G. sull'avvenuta, puntuale esecuzione dei richiamati adempimenti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Si coglie l'occasione per rammentare che, per i ricorsi straordinari presentati in data antecedente al 7 luglio 2011 e tuttora in istruttoria, deve invece essere verificata la corretta osservanza delle disposizioni *ratione temporis* applicabili in materia di imposta di bollo, disponendo l'invio di quelli risultanti carenti ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per la procedura di regolarizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 31, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, avendo cura di prevenire la maturazione del termine di decadenza di tre anni, previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 642 del 1972 per l'accertamento dell'amministrazione finanziaria, e sempre qui assicurando.

Le SS. LL. vorranno, pertanto, dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Sindaci, ai Segretari comunali e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza affinché venga data esatta e puntuale osservanza agli adempimenti sopraindicati.

Si ravvisa, infine, l'opportunità che gli Uffici di codeste Prefetture, competenti all'adozione di provvedimenti suscettibili di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa, abbiano cura di informare i destinatari sulle disposizioni di legge che regolano la materia, ivi compresi gli aspetti connessi all'adempimento degli obblighi contributivi.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Ranca)  
*Ranca*



Ministero

Roma

5 NOV. 2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. 31460

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DAGL

R O M A

e p.c.

SIGNOR CAPO DI GABINETTO  
(segue nota prot. n. 3-13886 del 23 ottobre 2012)

UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA

L O R O S E D I

Oggetto: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - assolvimento del contributo unificato - art. 13, co. 6-bis, lett. e), del d.P.R. n. 115/2002.

L'art. 37, co. 6, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l.n. 111/2011, modificando l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), ha introdotto il contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Varie Amministrazioni (tra le quali, Difesa, Interno, Infrastrutture e Trasporti, Sviluppo Economico) hanno posto quesiti applicativi.

In sintesi, le domande hanno riguardato:

- a) l'individuazione dell'ufficio competente ad esigere il contributo, a verificarne la congruità rispetto alla misura, nonché ad avviare la procedura di recupero - anche in via coattiva - in caso di omesso o insufficiente pagamento;
- b) le modalità di versamento mediante mod. F23 e bollettino di conto corrente postale; l'individuazione di un codice tributo specifico da indicare nel mod. F23;
- c) l'estensione o meno al ricorso straordinario delle riduzioni ed esenzioni dal pagamento del contributo previste dal d.P.R. 115/2002 in caso di controversie in materia di pubblico impiego.

\* \* \*

Effettuata l'istruttoria, queste le risposte paiono potersi dare:

**Quanto ad a)**

Deve essere il "funzionario" dell'organo che ha emanato l'atto impugnato ovvero del Ministero competente per l'istruttoria a dover verificare la congruità del pagamento del contributo unificato, nonché a procedere nel caso di omesso o insufficiente pagamento alla notifica al debitore dell'invito al pagamento dell'importo dovuto e all'eventuale iscrizione a ruolo, essendo l'assolvimento dell'obbligo tributario contemporaneo alla presentazione del ricorso straordinario agli organi competenti.

Relativamente alla riscossione coattiva, in difetto di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 300/99 con l'Agenzia delle entrate, la gestione della riscossione coattiva del contributo unificato sui ricorsi straordinari è affidata alla singola amministrazione avverso la quale è stato proposto il ricorso (dunque che ha emesso l'atto) rilevando, in tal caso, le norme generali sulla riscossione (tramite il concessionario) richiamate nel d.P.R. 115/2002.

**Quanto a b)**

Può essere utilizzato il codice tributo "941T" (contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali), nonché, per quanto concerne il codice dell'ufficio giudiziario adito, "9S9", relativo al Consiglio di Stato.

**Quanto a c)**

Considerata la puntuale e precisa definizione delle ipotesi di versamento del contributo unificato per il ricorso straordinario - ed in mancanza di deroghe espresse nell'ambito della norma in questione - pare potersi escludere la possibilità che il contributo possa essere assolto in una diversa misura rispetto a quella stabilita dalla norma.

Pertanto, la questione - a seguito dell'introduzione delle nuove norme sul processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) - sembra poter riguardare solo la materia del pubblico impiego non contrattualizzato, essendo il ricorso straordinario ammesso esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

\* \* \*

Trattandosi di questioni di massima e a portata generale, si reputa opportuno informarne codesto DAGL per ogni più opportuna, successiva divulgazione alle varie amministrazioni.

Si resta comunque a disposizione per ogni occorrenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

